



Fasc. ANAC n. 5660/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'applicabilità della l. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 alla *omissis* (prot. ANAC n. *omissis* del 14 novembre 2023 e prot. ANAC n. *omissis* del 22 novembre 2023) – *Riscontro*.

Con riferimento alle note in oggetto, con le quali è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in merito all'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della *omissis*, si rappresenta quanto segue.

La questione sottoposta all'Autorità attiene all'individuazione della disciplina applicabile alla società *omissis* in materia di anticorruzione di cui alla l. 190/2012 e di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Come chiarito dall'Autorità, gli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e degli operatori dei servizi per il lavoro possono essere sia pubblici sia privati. (cfr. Atto del Presidente del 25 novembre 2021, pubblicato nel sito dell'Anac).

Ne consegue che laddove il soggetto accreditato sia pubblico, dovrà valutarsi di volta in volta se si tratti di un soggetto annoverabile tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2-bis, co. 1 d.lgs. n. 33/2013 o se trattasi di un ente pubblico economico di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) d.lgs. cit. e se debba pertanto osservare sia la normativa sulla trasparenza sia quella in materia di anticorruzione di cui alla legge 190/2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle delibere dell'Autorità nn. 1310/2016 e 1134/2017, reperibili sul sito dell'Autorità.

Qualora il soggetto accreditato sia privato, potrebbe rientrare nel novero dei soggetti di cui all'art. 2-bis co. 2, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 qualora siano integrati, cumulativamente, il requisito del bilancio superiore ai 500.000 euro, l'attività sia finanziata in misura maggioritaria per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e nel caso tutti gli organi di amministrazione siano di nomina pubblica. Laddove i richiamati requisiti non siano soddisfatti, i soggetti accreditati in questione sono annoverabili tra quelli di cui all'art. 2-bis co. 3 d.lgs. cit., qualora abbiano il requisito del bilancio superiore ai cinquecentomila euro.

Invero, le attività da essi svolte rientrano tra quelle previste dalla norma, ovvero tra le "*funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici*" valutate dal legislatore, unitamente al valore del bilancio, come profili qualificanti per attrarre determinati soggetti privati nel regime di trasparenza del d.lgs. n. 33/2013.

Nella delibera n. 1137/2017 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», già richiamata, l'Autorità ha precisato, con riguardo alle attività di "*gestione di servizi pubblici*", che esse ricomprendono anche i "*servizi di interesse generale*" resi dall'operatore privato ai cittadini.

Tra tali servizi rientrano di norma quelli erogati dai soggetti accreditati, che in pratica svolgono compiti direttamente affidati dalla pubblica amministrazione nell'ambito di una programmazione e tipicamente

appartenenti ai pubblici poteri, ossia funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro mancanza, dovrebbero sopperire, in quanto mirano a soddisfare esigenze della collettività.

Come evidenziato dall'Autorità, in analoga istruttoria, l'iscrizione *"all'albo regionale da parte dei soggetti accreditati è condizione necessaria per l'erogazione di attività e di servizi di interessi generali, nonché l'accesso ai finanziamenti pubblici. Tale attività è peraltro assoggettata al controllo della Direzione competente per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali, anche in relazione alla corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. Gli accreditati sono tenuti a trasmettere dati e informazioni sui servizi erogati, sui risultati conseguiti e sui destinatari dei servizi, nonché ogni altro elemento utile di conoscenza"*.

In considerazione di quanto sopra, i soggetti privati accreditati presso le Regioni per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro, considerato che svolgono *"servizi di interesse generale"*, possono annoverarsi tra i soggetti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013 qualora venga soddisfatto il requisito del bilancio superiore a cinquecentomila euro.

Ne consegue che ad essi si applicano le misure di trasparenza di cui al decreto citato, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse, sempre secondo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1134/2017. Per quanto attiene invece alla normativa di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, poiché l'art 1, comma 2-bis, non fa riferimento agli enti di cui all'art. 2-bis, co.3 del d.lgs. 33/2013, ne consegue che essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Da quanto attestato dall'istante, la società *omissis* risulta avere un bilancio superiore ai cinquecentomila euro e, quale soggetto privato che attraverso l'accreditamento regionale eroga percorsi di formazione e apprendistato professionalizzante, svolge una attività rientrante nel servizio regionale di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

Ne consegue che alla luce delle indicazioni sopra esposte, si ritiene che la società *omissis* - laddove i requisiti richiamati dall'art 2-bis comma 2, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 non siano soddisfatti - possa essere ricompresa tra i soggetti di cui all'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs 33/2013 e dunque sia tenuta a quanto stabilito dall'Autorità con delibera n. 1134/2017, per l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge al fine di dare piena attuazione alle misure di trasparenza quale soggetto privato che attraverso l'accreditamento regionale eroga percorsi di formazione e apprendistato professionalizzante.

Di conseguenza, anche alla luce delle Nuove Linee Guida, si può, quindi, ritenere che i soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale, considerato che svolgono *"servizi di interesse generale"*, qualora venga soddisfatto il requisito del bilancio superiore a cinquecentomila euro, possono annoverarsi tra i soggetti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013 con conseguente applicazione della normativa sulla trasparenza, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 dicembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente